

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Gazzetta Ufficiale N. 21 del 25 Gennaio 2002

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DECRETO 14 novembre 2001, n.471
Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Nota al titolo:

- La legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n. 300. Il testo dell'art. 8, comma 1, è riportato in note alle premesse.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

Visto, in particolare, l'articolo 7 della citata legge n. 383 del 2000, che prevede l'istituzione di un Registro nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali, al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della stessa legge;

Visto, in particolare, l'articolo 8 della citata legge n. 383 del 2000, che prevede l'emanazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di un regolamento che disciplini il procedimento per l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro di cui sopra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. GAB/339/UL/19 del 16 ottobre 2001;

A d o t t a il seguente regolamento:

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 383 del 2000 è il seguente:

"Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un Registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed operanti da almeno un anno.

Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale".

- Il testo dell'art. 8 della legge n. 383 del 2000 è il seguente:

"Art. 8 (Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali). - 1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale di cui all'art. 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri di cui all'art. 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonché la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'art. 11.

3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.

4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2".

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

- La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.

- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.

Il testo dell'art. 17, comma 3, è il seguente:

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Art. 1. – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale nell'apposito registro nazionale, istituito a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, di seguito denominata legge, nonché la periodica revisione del medesimo registro.

2. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla legge.

Nota all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 7, comma 1, della citata legge n. 383 del 2000, si veda in note alle premesse.

Art. 2. - Requisiti e procedure di iscrizione

1. Le associazioni costituite e operanti da almeno un anno, che svolgano attività di utilità sociale ai sensi dell'articolo 2 della legge e il cui atto costitutivo e statuto corrispondano ai requisiti indicati nell'articolo 3 della legge, possono chiedere l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, presentando domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali – Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili - corredata da:
2. a) atto costitutivo, con l'indicazione della sede legale, e statuto dell'associazione, corredato, se necessario, da un documento a carattere transitorio di integrazione del medesimo con le previsioni statutarie di cui all'articolo 3 della legge. Tale documento deve essere deliberato dall'organismo nazionale competente che recepisca come vincolanti dette previsioni, impegnando l'associazione a procedere alla modifica dello statuto tempestivamente e comunque non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di iscrizione;
- b) indicazione dell'ambito di diffusione territoriale dell'associazione comprovante la presenza in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale;
- c) nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti che ricoprano cariche di rappresentanza istituzionale;
- d) sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'associazione contenente dati relativi a: modello organizzativo e livelli di responsabilità degli organismi nazionali e di quelli delle eventuali articolazioni periferiche; numero totale degli iscritti, criteri e mezzi di informazione e/o di comunicazione al fine di consentire la loro piena partecipazione; indicazione degli ambiti prevalenti di attività, delle iniziative più significative realizzate e dei principali programmi di intervento posti in essere.
3. La domanda è inoltrata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili - esclusivamente per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In merito all'iscrizione al Registro nazionale provvede il dirigente preposto alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Ove la domanda non venga rigettata entro tale termine, l'iscrizione deve intendersi perfezionata.

Note all'art. 2:

- Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 383 del 2000 è il seguente:
"Art. 2 (Associazioni di promozione sociale). - 1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
- 2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni

professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

- 3. *Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale".*
- *Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 383 del 2000 è il seguente:*
"Art. 3 (Atto costitutivo e statuto). - 1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
 - a) la denominazione;*
 - b) l'oggetto sociale;*
 - c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;*
 - d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;*
 - e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;*
 - f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'art. 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;*
 - g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;*
 - h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;*
 - i) le modalità di scioglimento dell'associazione;*
 - l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale".*

Art. 3. - Comunicazione delle modifiche

1. Le associazioni iscritte al Registro nazionale comunicano, con le stesse modalità prescritte dall'articolo 2 del regolamento, le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, affinché quest'ultimo possa procedere alle eventuali necessarie modificazioni del Registro. Tale comunicazione deve avvenire, a pena di esclusione dal Registro nazionale, tempestivamente e comunque entro novanta giorni dall'evento.

Art. 4. - Revisione periodica

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - provvede d'ufficio, con cadenza biennale, alla revisione periodica delle associazioni iscritte al registro, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione al registro.

Art. 5. - Iscrizione automatica

1. Il diritto di automatica iscrizione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge, si attua attraverso certificazione del Presidente nazionale attestante l'appartenenza dei suddetti soggetti all'associazione nazionale medesima e la conformità dei loro statuti ai requisiti di legge; alla certificazione è allegato l'elenco dei soggetti affiliati con l'indicazione dei loro legali rappresentanti.

Nota all'art. 5:

- *Per il testo dell'art. 7, comma 3, della citata legge n. 383 del 2000, si veda in note alle premesse.*

Art. 6. - Cancellazione

1. Sono cancellate con provvedimento del dirigente preposto alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili le associazioni iscritte al Registro nazionale che:
 - a) ne facciano espressa richiesta con le stesse modalità prescritte dall'articolo 2 del regolamento;
 - b) perdano i requisiti per l'iscrizione;
 - c) non comunichino le variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 3 del regolamento.

Art. 7. Ricorsi in via amministrativa e giurisdizionale

1. Nel caso di associazioni a carattere nazionale, avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11 della legge.
2. Per il ricorso giurisdizionale si applica la procedura prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge.

Note all'art. 7:

- *Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 383 del 2000 è il seguente:*
"Art. 11 (Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale).

1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato "Osservatorio", presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da ventisei membri, di cui dieci rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, dieci rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e sei esperti.
 2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
 3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.
 4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.
 5. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.
 6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.
 7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali".
- Il testo dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 383 del 2000 è il seguente:
 "Art. 10 (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni).
 2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 novembre 2001

Il Ministro: Maroni

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 31

1 - Requisiti, presupposti ed esclusioni

Gli elementi qualificanti e le esclusioni per le associazioni di promozione sociale I requisiti e i presupposti

Il testo normativo detta i principi fondamentali e le norme per la valorizzazione dell'associazionismo (art.1), stabilendo i principi cui le regioni e le province autonome dovranno attenersi nel disciplinare i rapporti fra istituzioni pubbliche e associazioni, nonché i criteri cui dovranno uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei loro rapporti con le a.p.s.. La nuova legge considera a.p.s. le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e loro coordinamenti o federazioni che svolgano attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà dei soci.

Le esclusioni

Non possono essere considerate a.p.s.: i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, nonché i circoli privati e le associazioni che prevedono limitazioni all'ammissione dei soci, con riferimento alle condizioni economiche o qualsiasi altra forma di discriminazione, o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

2 - Atto costitutivo, statuto e fonti di finanziamento

Le clausole dell'atto costitutivo e dello statuto e le fonti di finanziamento.

L'atto costitutivo e lo statuto

L'atto costitutivo deve essere redatto in forma scritta, con indicazione della sede legale; lo statuto dell'associazione deve contenere:

- la denominazione
- l'oggetto sociale dell'associazione
- l'attribuzione della rappresentanza legale
- i criteri per l'ammissione e l'esclusione dei soci
- l'indicazione dei loro obblighi e diritti
- l'obbligo di rendicontazione con relativa approvazione da parte degli organi statutari
- le modalità di scioglimento e di devoluzione del patrimonio a fini di utilità sociale
- l'assenza di fini di lucro
- il divieto di distribuzione anche indiretta di utili
- l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione in attività istituzionali espressamente previste nello statuto
- nonché l'elettività delle cariche associative (salvo deroghe espressamente previste)

Manca però una chiara definizione, così come invece si è fatto nel d.lgs. 460/97, del concetto di "distribuzione indiretta degli utili": per le O.n.l.u.s. si è infatti stabilito un sistema di presunzioni assolute, tali per cui non è possibile cedere beni o prestare servizi a condizioni di maggior favore ai soci, ai componenti degli organi amministrativi o di controllo ecc..

La previsione normativa delle O.n.l.u.s. è certamente più precisa e permette di avere un quadro di riferimento più chiaro: il concetto di "distribuzione indiretta degli utili" è infatti talmente ampio che, se non meglio definito, può dar luogo ad abusi sia

da parte degli operatori sia da parte degli organi di verifica

Le fonti di finanziamento

Le **risorse economiche** necessarie al funzionamento delle a.p.s. possono essere reperite attraverso: le quote ed i contributi degli associati, eredità (da accettare con beneficio d'inventario), donazioni e legati, contributi dello Stato e degli enti locali a sostegno di **“progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari”**, nonché interventi dell’Unione Europea e di altri organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, proventi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, erogazioni liberali degli associati o di terzi, entrate derivanti da iniziative promozionali (quali feste e sottoscrizioni anche a premi) ed altre entrate compatibili con le finalità sociali delle a.p.s..

E' inoltre prevista l'istituzione di un **Fondo per l'associazionismo**, finalizzato a sostenere le iniziative di formazione, nonché la possibilità di accedere al Fondo sociale europeo, così come per le organizzazioni di volontariato, per progetti finalizzati agli obiettivi istituzionali e per facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari.

Nel testo definitivo della legge è stata prevista la possibilità di accettare eredità e donazioni da parte di a.p.s. senza personalità giuridica. Si tratta certamente di un retaggio rimasto da una vecchia stesura del provvedimento legislativo che, durante i lavori parlamentari, non è stato cancellato: alla luce delle modifiche legislative, ricordiamo che sono stati definitivamente rimossi dal codice civile gli ultimi divieti in tema di accettazione di eredità da parte delle associazioni senza personalità giuridica.

3 - Il Registro delle associazioni e l'osservatorio

Il registro e l'osservatorio nazionale delle a.p.s. e quelli provinciali

Il registro nazionale delle associazioni

La nuova legge istituisce il **Registro nazionale delle a.p.s.**, tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali – Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, al quale possono iscriversi le a.p.s. costituite ed operanti da più di un anno, che svolgono la loro attività in almeno 5 regioni ed almeno 20 province del territorio nazionale.

L'art. 2 del regolamento precisa le modalità di iscrizione al registro nazionale, elencando i documenti che devono necessariamente essere allegati alla domanda da inoltrarsi esclusivamente per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento: ove la domanda non venga rigettata entro 60 giorni dalla data di spedizione della raccomandata, l'iscrizione deve intendersi perfezionata.

L'art. 3 del citato regolamento fissa l'obbligo, per le a.p.s. iscritte al registro nazionale, di **comunicare le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto**, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento nel termine tassativo di 90 giorni dall'evento, pena **l'escusione dal registro stesso**.

L'art. 4 stabilisce che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali provvede, con cadenza biennale, alla revisione periodica delle a.p.s. iscritte al registro nazionale per verificare la permanenza dei requisiti. Hanno diritto di **iscrizione automatica al registro** di cui sopra le organizzazioni territoriali ed i circoli affiliati alle associazioni nazionali, che hanno previamente ottenuto l'iscrizione, mediante una certificazione rilasciata dal Presidente nazionale che attesti la conformità dello statuto alle disposizioni della legge sulle a.p.s., con indicazione del legale rappresentante.

L'art. 6, infine, stabilisce che vengono cancellate dal registro le a.p.s. che ne facciano richiesta ovvero perdano i requisiti o non comunichino le variazioni intervenute.

L'Osservatorio Nazionale per l'Associazionismo

La legge 383/2000 istituisce l'**Osservatorio Nazionale per l'Associazionismo**, presso il Consiglio dei Ministri, alcuni membri del quale entreranno a far parte del C.N.E.L., con il compito di:

- promuovere studi e ricerche sul settore,
- sostenere iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative,
- diffondere l'informazione per l'associazionismo.

Il **nuovo organismo** si affianca all'Osservatorio Nazionale per il Volontariato previsto dalla legge n. 266/91 e con questo, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato, si riunirà, almeno una volta l'anno, in seduta congiunta.

In programma l'istituzione di appositi **Osservatori Regionali per l'Associazionismo** e la collaborazione dell'ISTAT per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale.

Le **regioni e le province autonome** di Trento e Bolzano istituiranno registri su scala regionale e provinciale, a cui potranno iscriversi le associazioni che svolgono attività in tali ambiti.

L'iscrizione nei suddetti registri (da almeno 6 mesi) è condizione necessaria per stipulare convenzioni con gli enti pubblici per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi, nonché per usufruire di altri benefici.

I registri e gli osservatori regionali e provinciali

La legge 383/2000 aveva previsto che i registri regionali e delle due province autonome di Trento e Bolzano dovevano essere istituiti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (11 gennaio 2001), con la contestuale emanazione di regolamenti regionali e provinciali per **disciplinare le procedure di iscrizione e cancellazione** delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale, nonché alla periodica revisione dei registri stessi: il ritardo con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato il regolamento ha, di fatto, comportato una **proroga tacita** nell'emanazione delle relative norme, anche perché i termini indicati nella citata legge sulle a.p.s. non hanno un carattere perentorio.

L'art. 14 della legge 383/2000 ha previsto l'istituzione di Osservatori a livello regionale, con determinazione delle relative funzioni e delle modalità di funzionamento, affidate a leggi regionali di prossima emanazione, che dovranno però uniformarsi al fine di garantire un'omogeneità a livello nazionale.

4 - Prestazioni degli associati e le agevolazioni

Le prestazioni degli associati, le agevolazioni fiscali e le erogazioni liberali.

Le prestazioni degli associati

Le a.p.s., per il perseguimento dei fini istituzionali, si avvalgono prevalentemente della **libera prestazione dei propri associati**, con attività prestate volontariamente e senza la corresponsione di compenso alcuno; in casi di particolare necessità, **possono assumere** lavoratori dipendenti ovvero avvalersi di collaboratori o prestazioni di lavoro autonomo,

anche ricorrendo a propri associati.

Le a.p.s. iscritte ai registri dell'associazionismo possono usufruire delle forme di **flessibilità dell'orario di lavoro** o delle turnazioni previste dai contratti collettivi di lavoro (norma già prevista nella legge quadro sul volontariato). Lo schema legislativo richiama quanto previsto dalle associazioni di volontariato, laddove si prevede che le prestazioni degli associati devono essere offerte a **titolo volontaristico**. Sebbene vi sia la necessità di affermare tale principio affinché non si creino i presupposti per creare distorsioni nella concorrenza è altrettanto vero che è ben difficile prescindere da rapporti di lavoro di tipo subordinato o parasubordinato, quando si vuole dare una continuità alle prestazioni offerte dalle associazioni.

A parere di chi scrive l'impostazione legislativa ricalca il luogo comune secondo il quale all'idea di ente non profit debba corrispondere un'organizzazione basata esclusivamente su prestazioni lavorative volontaristiche (lavoro benevolo), mentre è ormai assodato che il concetto fondante del **non profit** è quello della **non distribuzione degli utili e del patrimonio associativo**.

E' impensabile che organizzazioni di un certo livello possano basarsi su prestazioni volontaristiche: ne andrebbe della continuità e della qualità dei servizi erogati.

Le agevolazioni fiscali

Ai fini delle imposte dirette, si applicano anche alle a.p.s. le disposizioni di cui all'art. 108 e segg. del T.u.i.r. , recanti disposizioni per la tassazione dei redditi degli enti non commerciali.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dall'associazione di promozione sociale a favore dei familiari conviventi degli associati sono assimilate, ai fini fiscali, a quelle eseguite nei confronti degli associati stessi; le quote ed i contributi corrisposti alle a.p.s. non rientrano nella base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di loro competenza (es. I.C.I., Ta.r.s.u., T.o.s.a.p.) a favore delle a.p.s., qualora non si trovino in condizioni di dissesto finanziario.

Le erogazioni liberali

Viene prevista la detrazione d'imposta del 19% per le persone fisiche e per le società semplici per erogazioni liberali fino a 2.065,83 euro (4 milioni di lire).

Le **imprese commerciali residenti in Italia** potranno dedurre le liberalità a favore delle a.p.s. fino a 1.549,37 euro (3 milioni di lire) o al 2% del reddito d'impresa dichiarato.

Gli enti non commerciali ovunque residenti e le società ed enti commerciali residenti all'estero , le potranno dedurre fino a lire 2.065,83 euro (4 milioni di lire).

Le condizioni necessarie per usufruire della predetta agevolazione sono:

- l'a.p.s. deve essere iscritta nei registri di cui all'art. 7 della legge 383/2000

- l'erogazione liberale in denaro sia effettuata tramite banca, posta, carte di credito o bancomat, ovvero altre modalità , che però devono ancora essere emanate.

Così come per le O.n.l.u.s., si pone il problema dell'attestazione di tale situazione (l'iscrizione nel registro nazionale o regionale) da parte dell'associazione beneficiaria, onde evitare di vederne contestata la detraibilità (o la deducibilità) al soggetto erogante.

Altre agevolazioni

Vengono estese alle a.p.s. le **provvidenze creditizie e fidejussorie** già previste per i consorzi e per le cooperative, la possibilità di accedere al servizio di **radiotelefonica pubblica per trasmissione di messaggi di utilità sociale**, nonché la disciplina sul diritto all'informazione e all'accesso ai documenti amministrativi .

5 - Le norme di coordinamento e le considerazioni finali

Mancano alcune norme di coordinamento e le considerazioni finali

In attesa delle norme di coordinamento

La [previgente normativa](#) sugli enti di promozione sociale subordinava al riconoscimento delle finalità assistenziali da parte del **Ministero dell'Interno** le agevolazioni fiscali in merito alla previsione che *"non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3"* (cfr. Art. 111, c. 4-bis, D.P.R. n. 917 del 22.12.1986). La stessa **legge 287/1991** prevedeva inoltre che *"i limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e bevande (...omissis...) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno"*.

Sarebbe opportuno un intervento ministeriale per precisare se le a.p.s., per continuare ad usufruire delle predette agevolazioni, necessitano ancora del riconoscimento diretto da parte del Ministero dell'Interno delle proprie finalità assistenziali o per il tramite dell'affiliazione ad organismi nazionali.

Conservazione della documentazione

Concludiamo l'analisi della legge 383/2000, precisando che le a.p.s. devono conservare per **almeno 3 anni** la documentazione relativa alle entrate, con indicazione dei soggetti eroganti, fatta eccezione per le quote ed i contributi degli associati, per i proventi delle cessioni di beni e servizi, per le iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (quali feste e sottoscrizioni anche a premi), altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le considerazioni finali

Il **riconoscimento a tutte le a.p.s.** dell'iscrizione nei registri nazionali, regionali o provinciali, attribuisce alle stesse una grande responsabilità al fine di combattere le forme di **abusivismo associativo**.

Ma al di là di queste considerazioni, resta il fatto che l'impianto normativo sembra essere avulso dal d.lgs. 460/97 perché nato prima dello stesso. Manca per esempio ogni riferimento **all'Autorità per il Terzo Settore** sicché mentre per le O.n.l.u.s. occorre un parere preventivo per la devoluzione del patrimonio, per le a.p.s. si parla di un generico obbligo di devoluzione a fini di utilità sociale del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dopo la liquidazione.

L'effetto distorto che se ne potrebbe avere è che mentre da un lato tutto il settore non profit in Italia si confronterà con l'Autorità per il Terzo Settore, dall'altro le a.p.s. avranno il baricentro del controllo spostato verso il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Considerati gli interessi in gioco, non vorremmo mai trovarci nel bel mezzo di un conflitto di competenze.